



Ambito Territoriale Sociale IX

COMITATO DEI SINDACI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI JESI

Deliberazione numero 03 data 20/01/2006

Oggetto: **APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI “AFFIDO FAMILIARE” E DI “APPOGGIO FAMILIARE”**

L'anno duemilasei nel giorno venti del mese di gennaio alle ore 09.30 presso la Residenza Municipale del Comune di Monsano (An) si è riunito il Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Jesi giusta convocazione prot. n. 1269 del 12.01.2006.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni:

Voti	Comune	Rappresentante	Presente	Voti	Comune	Rappresentante	Presente
31	Jesi	Cingolani Paolo	si	13	Montecarotto	Brega Mirco	si
13	Apiro		no	13	Monte Roberto		no
13	Belvedere O.	Marcelletti Donatella	si	13	Morro d'Alba		no
17	Castellbellino	Amadio Loredana	si	13	Poggio S.Marcello	Ragaini Roberto deleg.	si
17	Castelplanio	Ragaini Roberto	si	13	Poggio S. Vicino		no
17	Cingoli		no	13	Rosora	Ragaini Roberto deleg.	si
17	Cupramontana		no	13	San Marcello		no
17	Filottrano	Litargini Patrizio	si	13	San Paolo di Jesi	Barcaglioni Sandro	si
17	Maiolati Spontini	Bucciarelli Manolo	si	17	S.M. Nuova	Moriconi Andrea	si
13	Mergo		no	13	Staffolo		no
13	Monsano	Roncarelli Stella	si		.		

Assistono il Coordinatore dell'Ambito Territoriale IX, dott. Riccardo Borini ed il Vice Segretario del Comune Capofila, dott. Mauro Torelli.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta

Il Comitato prende in esame l'oggetto sopraindicato

APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI “AFFIDO FAMILIARE” E DI “APPOGGIO FAMILIARE”

IL COMITATO DEI SINDACI

Richiamata la delibera del Comitato dei Sindaci n. 21 del 30 settembre 2005 con la quale è stato approvato il *Protocollo di intesa per la gestione coordinata ed integrata delle prestazioni e dei servizi per l'assistenza dei minori*;

Atteso che in forza del citato provvedimento è stato avviato un processo di revisione dei vigenti Regolamenti comunali in tema di affido, risalenti per la maggior parte agli anni '80 e non più rispondenti alle esigenze della mutata realtà sociale;

Visto lo schema di Regolamento predisposto dall'*Equipe affido e adozioni*, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Udita la relazione di presentazione effettuata dall'Assistente Sociale Cristina Boria;

Preso atto che, per quanto riguarda l'affido familiare, l'art. 17 dello schema prevede la concessione di una indennità di mantenimento a favore della famiglia affidataria pari ad €400,00 mensili, ridotta del 50% in caso di affido diurno (o part time);

Considerato che l'adozione di un unico Regolamento per l'intero Ambito Territoriale IX consentirà di superare possibili situazioni di disparità di trattamento derivanti dall'applicazione di discipline difformi;

Vista la legge 4 maggio 1983 n. 184 recante: “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”

Con n. 9 voti favorevoli (Jesi, Monte Roberto, Monsano, Montecarotto, Maiolati Spontini, Castelplanio, S.Maria Nuova, S.Paolo, Belvedere O.) n. 1 astenuto (Filottrano)

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato schema di Regolamento per i servizi di “affido familiare” e “appoggio familiare”, parte integrante del presente provvedimento.

Ambito Territoriale Sociale IX

ASUR Zona territoriale 5 Jesi

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI “AFFIDO
FAMILIARE” E DI “APPOGGIO FAMILIARE”**

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI “AFFIDO FAMILIARE” E DI “APPOGGIO FAMILIARE”

PREMESSO CHE:

il minore ha diritto di vivere all'interno della propria famiglia d'origine e che i Servizi socio-assistenziali, nella sfera delle loro competenze, devono attuare tale diritto, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione, intervenendo con un'opera di sostegno e aiuto economico, sociale e psicologico ai genitori (ed, in loro mancanza, ai parenti entro il 4° grado) al fine di porli in condizione di adempiere direttamente alla loro funzione educativa (L.184/83 e successive modifiche L.149/01 artt.1 e 2);

l'affido familiare rappresenta un istituto sempre secondario rispetto alla priorità della famiglia d'origine, e vi si potrà ricorrere solo qualora la famiglia d'origine si trovi nell'impossibilità e nell'incapacità temporanea di rispondere ai bisogni dei figli e di assicurare loro un equilibrato sviluppo psicofisico (L.184/83 e successive modifiche L.149/01 artt.1 e 2);

la famiglia ha un ruolo peculiare nella formazione e cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale e che i Servizi socio-assistenziali devono sostenerla nei molteplici compiti che svolge sia nei momenti di difficoltà sia nella vita quotidiana promuovendo la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo tra famiglie (L.328/00 art.16 e L.R. 9/03 art.6 e 7, DGR n.869 del 16/06/2003);

RILEVATO CHE:

per affido familiare si deve intendere la collocazione temporanea con permanenza a tempo pieno (affido completo) o parziale (affido diurno o part-time) di minori presso famiglie diverse dalla propria proposta dal Servizio Sociale dell'Ente Locale e resa esecutiva nei termini e nei modi indicati dalla Legge;

per il minore temporaneamente privo di un nucleo familiare idoneo si disporrà prioritariamente l'affido familiare o, qualora non sia possibile e/o opportuno, l'inserimento in una comunità di tipo familiare;

oltre all'affido familiare a tempo pieno o parziale è possibile prevedere altre forme di sostegno e aiuto alla genitorialità: l'“appoggio”, deve intendersi forma di sostegno e tutela della relazione familiare che si rivolge alle famiglie prive di adeguate risorse parentali ed amicali che presentano difficoltà nella gestione familiare, pertanto esso deve intendersi come la collocazione temporanea di minori, con permanenza di alcune ore e relativa a giornate prestabilite, presso famiglie diverse dalla propria;

RICHIAMATE LE SEGUENTI DELIBERAZIONI DEL COMITATO DEI SINDACI DELL'AMBITO IX DI JESI:

- Delibera n.1 del 01/02/2005 Piano di fattibilità per l'Ufficio di Promozione sociale (U.P.S.) approvazione
- Delibera n.12 del 27/05/2005 Ufficio di Promozione Sociale approvazione Piano organizzativo di funzionamento
- Delibera n.18 del 30/09/2005 approvazione del Piano Sociale di Zona 2005/2007
- Delibera n.21 del 30/09/2005 – approvazione testo definitivo del Protocollo di intesa per la gestione coordinata ed integrata delle prestazioni e dei servizi per l'assistenza dei minori

SI APPROVA:

una regolamentazione dell'“affido” e successivamente dell'“appoggio” familiare secondo i seguenti articoli:

Titolo I

AFFIDO FAMILIARE

Art. 1 Competenza

L'affido familiare è proposto dal Servizio Sociale dell'Ente Locale e reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore (*affido consensuale*), o dal Tribunale per i Minorenni qualora sussistano le condizioni previste dall'art.330 e seguenti del C.C. (*affido giudiziario*).

Art. 2 Gestione

Il servizio di affido familiare è gestito dall'Ente Locale secondo quanto disposto dall'art.4 della L.149/01 e con le modalità operative previste nel protocollo d'intesa tra Comuni dell'Ambito Sociale Territoriale IX e l'Asur Zona territoriale 5 Jesi. Il Servizio Sociale incaricato del caso vigila sull'affido ed ha l'obbligo di riferire periodicamente al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni a seconda che si tratti di decreto emesso ai sensi del 1° o 2° comma dell'art.4 L.184/83 e successive modifiche L.149/01.

Art. 3 Beneficiari

Beneficiari del servizio di affido familiare sono i minori da 0 a 18 anni, italiani, stranieri residenti e stranieri non accompagnati che si trovano in stato di carenza o mancanza di cure familiari, per temporanea impossibilità o incapacità di chi esercita la potestà genitoriale di soddisfare i loro bisogni.

Art. 4 Affidatari

Possono essere affidatari :

un nucleo familiare completo,

coppie di fatto

persone singole con o senza figli.

Può essere previsto l'affido di un minore accompagnato dal genitore, soprattutto nella prima infanzia.

L'affidatario deve, comunque, aver raggiunto la maggiore età.

Art. 5 Durata

L'affido familiare ha durata temporanea, non possono essere superati i due anni, ed è prorogabile dal Tribunale per i Minorenni qualora la sua cessazione rechi pregiudizio al minore. Gli interventi da attuare sono rivolti al minore, alla famiglia d'origine e agli affidatari.

L'affido familiare cessa allorché siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio al minore, con provvedimento della stessa autorità che lo ha predisposto.

Art. 6 Equipe socio-sanitaria integrata per l'affido

L'équipe socio-sanitaria integrata per l'affido, composta da operatori dell'Asur Zona 5 e dell' Ambito Sociale Territoriale IX, si occupa della tematica dell'affido familiare nel territorio di competenza, lavorando in stretta collaborazione con i Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali e dell'Asur, con il Tribunale per i Minorenni e con le Associazioni di volontariato presenti, che operano in materia di tutela dei minori e delle famiglie.

Sede dell'équipe è presso l'ASUR Z. T. 5 Via Guerri – Jesi.

Art. 7 Compiti dell'Equipe socio-sanitaria integrata per l'affido

L'Equipe socio-sanitaria integrata per l'affido svolge i seguenti compiti:

- selezione dei nuclei affidatari;
- proposta dell'abbinamento famiglia affidataria-minore in collaborazione con i servizi territoriali competenti del comune dell'Ambito Territoriale IX e della ASUR Z.T. 5;
- collaborazione ad iniziative di formazione delle famiglie affidatarie;
- gestione banca dati;
- elaborazione periodica dei dati inerenti gli affidamenti;
- predisposizione piano di lavoro annuale con momenti di verifica e valutazione dell'attività;
- verifica e valutazione l'attività svolta fornendo una supervisione di garanzia sull'andamento del progetto di affido in corso.

In particolare per i seguenti compiti si avvale della collaborazione di associazioni di volontariato:

- sensibilizzazione e informazione sull'istituto dell'affidamento familiare, sulle problematiche della famiglia e dei minori;
- reperimento degli affidatari;

- conduzione dei gruppi per il sostegno delle famiglie affidatarie.

L'equipe integrata dovrà svolgere funzioni di coordinamento tra i Servizi territoriali comunali, l'Autorità Giudiziaria presso il Tribunale per i Minorenni, i Servizi Minorili della Giustizia Minorile e il privato sociale.

Art. 8 Valutazione della disponibilità degli affidatari

La disponibilità può essere raccolta direttamente dall'equipe integrata, dai Servizi Sociali Territoriali, dalle associazioni del Terzo settore, dal Tribunale dei Minorenni.

Spetta all'Equipe socio-sanitaria integrata per l'affido avviare un percorso di conoscenza e valutazione attraverso le seguenti modalità: colloqui informativi sul significato dell'affido, visita domiciliare e colloquio con gli affidatari al completo per conoscere a fondo la realtà familiare e valutare la reale disponibilità all'affido di tutti i componenti, somministrazione di test psicologici agli affidatari, discussione e refertazione finale del percorso. Le persone aspiranti affidatarie, per cui è stato emesso un parere positivo da parte degli operatori dell'Equipe, sulla base degli incontri effettuati e del risultato della testistica, vengono considerate disponibili e i loro nominativi inseriti all'interno della banca dati tenuta dall'Equipe stessa.

Art. 9 Formazione degli affidatari

La preparazione degli aspiranti affidatari (nucleo familiare completo, coppie e persone singole con o senza figli), intesa come costante ricerca della migliore rispondenza al ruolo che esse devono adempiere verso i minori affidati, viene operata attraverso la partecipazione a percorsi formativi promossi e realizzati congiuntamente dall'Equipe socio-sanitaria integrata per l'affido, dalle Associazioni di volontariato. Nell'iter formativo sono previsti incontri individuali con gli operatori addetti e incontri di gruppo con l'intervento di famiglie che stanno facendo esperienza di affido. Per queste ultime famiglie, la partecipazione agli incontri di gruppo è obbligatoria per il primo anno.

Art. 10 Compiti dei Servizi territoriali

I Servizi territoriali (Ente Locale e/o Asur) incaricati del caso, secondo le modalità operative previste nel protocollo d'intesa tra Comuni dell'Ambito Sociale Territoriale IX e l'Asur Zona territoriale 5 di Jesi, svolgono i seguenti compiti:

- effettuano una valutazione complessiva sulla situazione del minore e del suo nucleo familiare;
- trasmettono all'equipe integrata il progetto di recupero del minore e della sua famiglia contenente la proposta di affido familiare;
- collaborano con l'equipe integrata per tutti gli adempimenti conseguenti all'abbinamento minore-famiglia affidataria;
- effettuano verifiche periodiche sull'andamento dell'affido;
- mantengono contatti costanti con l'Autorità Giudiziaria e i Servizi Minorili della Giustizia Minorile
- informano gli affidatari sui propri doveri, sui metodi dell'esercizio dei poteri loro riconosciuti e sui propri diritti, con particolare riguardo al contributo economico previsto per il mantenimento del minore, riguardo alla stipula dell'assicurazione e all'indennità di mantenimento agli affidatari secondo quanto riportato agli artt. 15 e 17 del presente Regolamento
- sostengono gli affidatari nell'accoglienza del minore, nella gestione del quotidiano e degli incontri minore /familiari
- verificano e valutano periodicamente, anche in collaborazione con l'Equipe socio-sanitaria integrata per l'affido, l'andamento e l'attuazione del progetto di affido
- informano con relazioni periodiche di norma a cadenza semestrale il Giudice Tutelare, se l'affido è consensuale, o il Tribunale per i Minorenni, se l'affido è giudiziario, sull'andamento del programma e sull'evoluzione della situazione.

Art. 11 Abbinamento

L'abbinamento affidatari/minore viene svolto congiuntamente dall'Equipe sociosanitaria integrata per l'affido e dal Servizio dell'Ente Locale e/o dell'Asur.

Per abbinamento si intende quel processo attraverso il quale l'equipe integrata individua tra gli iscritti nella propria banca dati o in quella di altri ambiti (in tal caso mediante la collaborazione con altre equipe territoriali) gli affidatari più adatti al caso di un determinato minore. Tale individuazione costituisce parte integrante del progetto.

Art. 12 Progetto sul minore in affido

I Servizi territoriali (Ente Locale e/o Asur) incaricati del caso, secondo le modalità operative previste nel protocollo d'intesa tra Comuni dell'Ambito Sociale Territoriale IX e l'Asur Zona territoriale 5 di Jesi, redigono il progetto sul minore in affido, soffermandosi particolarmente su:

- i dati personali, la storia del minore e della sua famiglia
- i motivi che hanno condotto all'affidamento e la presumibile durata di questo
- la presenza di eventuali decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni
- il tipo e la frequenza di rapporti tra la famiglia d'origine e il minore
- il tipo di collaborazione tra famiglia d'origine e affidatari
- l'eventuale compartecipazione economica da parte della famiglia d'origine, tenendo conto del reddito (le spese verranno individuate di volta in volta nel progetto)
- le caratteristiche ricercate negli affidatari
- i momenti di verifica del progetto stesso
- le ipotizzabili condizioni che consentono il rientro in famiglia del minore.

Art. 13 Impegno della famiglia di origine e degli affidatari

All'atto d'ingresso del minore nella famiglia affidataria, l'Amministrazione Comunale richiede un impegno scritto su appositi moduli, da parte della famiglia di origine, e degli affidatari se trattasi di affido consensuale. Nell'impegno, sono precisati i diritti, gli obblighi ed i rapporti tra la famiglia d'origine e quella affidataria, e, tra queste e gli operatori dei Servizi. La famiglia d'origine si impegna a concordare, con i Servizi territoriali (Ente Locale e/o Asur) competenti incaricati del caso, le modalità, gli orari e la durata degli incontri con il minore, nel rispetto delle sue esigenze e di quelle degli affidatari, salvo diverse disposizioni del Tribunale. Qualora il progetto sul minore lo preveda, e salvo diverse disposizioni dell'autorità che ha emesso il decreto di affido, gli affidatari mantengono ed incrementano, per quanto possibile, validi rapporti con la famiglia naturale. I Servizi territoriali (Ente Locale e/o Asur) competenti incaricati del caso affiancano la famiglia naturale e quella affidataria nel compito di promuovere e rinsaldare tale rapporto.

Art. 14 Garanzie agli affidatari, alla famiglia d'origine, al minore

Gli affidatari partecipano alle decisioni dei Servizi in merito all'educazione ed al trattamento del minore. A questi è garantito l'affiancamento e il supporto psicologico e sociale necessari per mezzo degli incontri di sostegno promossi dall'Equipe integrata per l'affido in collaborazione con le Associazioni di volontariato.

Alla famiglia d'origine sono garantite le informazioni riguardanti il minore, salvo diverse disposizioni dell'autorità che ha emesso il decreto. Agli affidanti è garantito, durante tutto il percorso dell'affido, il sostegno psicologico e sociale degli operatori dei Servizi territoriali (Ente Locale e/o Asur) competenti incaricati del caso, per rimuovere le cause che hanno determinato l'affido.

I Servizi territoriali (Ente Locale e/o Asur) competenti incaricati del caso garantiscono al minore affidato tutti i necessari interventi di sostegno psicologico, educativo e sociale, qualora ne venga ravvisata la necessità.

ART. 15 ASSICURAZIONE

All'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, l'Amministrazione Comunale di residenza del minore stipula un contratto di assicurazione tramite il quale il minore e la famiglia affidataria sono garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengano o che il minore provochi a persone e cose.

ART. 16 AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SANITARIO

Secondo modalità concordate e condivise con l'ASUR - Zona Territoriale 5 di Jesi, al minore in affido familiare (completo o diurno) viene riconosciuto un percorso sanitario che comprenda agevolazioni quali procedure abbreviate per l'accesso a prestazioni mediche specialistiche e diagnostiche.

Art. 17 Indennità di mantenimento

Nel servizio di affido familiare (completo e diurno), l'Amministrazione Comunale, dal momento dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, si impegna a corrispondere alla famiglia stessa, dietro richiesta scritta, un'indennità mensile di **400 € per l'affido completo**.

La quota erogata per l'affido giudiziale a regime diurno (o part-time) è calcolata nella misura del 50% rispetto a quella corrisposta per il regime di affido completo. Tali indennità sono determinate a livello di Ambito Territoriale e pertanto applicate a tutti i Comuni dell'Ambito Sociale Territoriale IX.

Art. 18 Innalzamento della quota di indennità

Il contributo mensile dell'indennità di mantenimento (per l'affido completo o diurno) può essere aumentato fino al 40% nei casi in cui il progetto sul minore in affido preveda determinate spese (spese mediche non mutuabili, asilo nido, testi scolastici).

Titolo II "APPOGGIO" FAMILIARE

Art. 19 Competenza

L'appoggio familiare è disposto dall'Ente Locale, su proposta dei servizi Sociali Territoriali.

Art. 20 Gestione

Il servizio di appoggio familiare è gestito dai Servizi territoriali (Ente Locale e/o Asur), prevedendo una significativa collaborazione anche con le Associazioni di volontariato presenti che si occupano di tutela di minori e delle famiglie.

Art. 21 Beneficiari

Beneficiari del servizio di appoggio familiare sono i minori da 0 a 18 anni, italiani e stranieri residenti, la cui famiglia, seppure sostanzialmente adeguata, risulta carente di risorse parentali, amicali e di punti di riferimento, tali da rendere difficoltosa la gestione dell'intera vita familiare.

Art. 22 Durata

L'appoggio familiare ha durata temporanea, concordata dalle parti che lo richiedono e lo pongono in essere, e indicata nell'impegno di appoggio richiesto dall'Ente locale, sottoscritto tra la famiglia del minore e affidatari d'appoggio. Gli interventi da attuare sono rivolti al minore, alla famiglia d'origine e agli affidatari nei modi e nelle forme che i Servizi socio-assistenziali competenti ritengono più rispondenti al caso.

L'appoggio familiare cessa, oltre che per la naturale scadenza temporanea prevista nell'impegno scritto, allorché siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio al minore e alle famiglie coinvolte.

Art. 23 Affidatari d'appoggio

Nel servizio di appoggio familiare gli affidatari sono individuati, preparati ed abbinati al minore secondo le stesse modalità e competenze identificate per il servizio di affido familiare di cui agli artt.4, 7, 8 ed 11 del presente Regolamento.

Art. 24 Impegno della famiglia del minore e degli affidatari d'appoggio

All'atto d'ingresso l'Amministrazione Comunale richiede un impegno scritto su appositi moduli, da parte degli affidatari e della famiglia del minore, in cui sono specificate le giornate e la durata della permanenza del minore presso la famiglia d'appoggio. Nell'impegno, sono precisati i diritti, gli obblighi ed i rapporti tra la famiglia d'origine e quella affidataria, e, tra queste e gli operatori dei Servizi.

Nel rispetto dei principi della solidarietà e del mutuo-aiuto tra famiglie, gli affidatari si devono impegnare ad essere un punto di riferimento e sostegno, sociale, psicologico ed educativo per il minore cercando di mantenere validi rapporti con il nucleo affidante, nel rispetto del progetto.

Art. 25 Garanzie agli affidatari d'appoggio, alla famiglia d'origine, al minore

Agli affidatari d'appoggio è garantito il supporto psicologico e sociale per mezzo degli incontri di sostegno promossi dall'Equipe socio-sanitaria integrata per l'affido in collaborazione con i Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali e dell'Asur e con le Associazioni di volontariato.

Alla famiglia del minore, se necessario, è garantito durante tutto il percorso dell'appoggio, il sostegno psicologico e sociale degli operatori dei Servizi territoriali (dell'Ente Locale e/o dell'Asur) incaricati del caso.

I Servizi territoriali (dell'Ente Locale e/o dell'Asur) garantiscono al minore tutti gli eventuali necessari interventi di sostegno psicologico, educativo e sociale, previsti nel progetto.

Art. 26 Assicurazione

Come per il servizio di affido, anche per quello di appoggio, all'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria d'appoggio, l'Amministrazione Comunale stipula un contratto di assicurazione tramite il quale il minore e la famiglia affidataria sono garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengano o che il minore provochi a persone e cose, nella sua permanenza presso la famiglia.

Art. 27 Rimborso spese

Nel servizio di appoggio familiare, l'Amministrazione Comunale, dal momento dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria d'appoggio, può dietro richiesta corrispondere un rimborso spesa per esigenze particolari del minore, individuate nel progetto.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI**Art. 28 Revisione del Regolamento.**

I firmatari si riservano di rivisitare annualmente il presente Regolamento proponendo eventuali modifiche correttive.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.F.
CINGOLANI PAOLO

IL SEGRETARIO
TORELLI MAURO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune di Jesi e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Jesi, li

IL SEGRETARIO
Dott. MAURO TORELLI

La stessa è pubblicata sul sito dell'Ambito Territoriale IX : www.comune.jesi.an.it/ambito9

La presente copia è conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Jesi, li

IL SEGRETARIO
Dott. MAURO TORELLI
